

## IMPOSTA DI SOGGIORNO - DOMANDE FREQUENTI

**Il pernottamento in una struttura è effettuato da soggetti non residenti nei Comuni dell'Unione, ma la fattura è intestata a un'azienda che ha sede nel territorio di uno dei Comuni aderenti. L'imposta è dovuta?**

L'art. 3 ("Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari") del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta prevede che:

"L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2."

Ciò che conta ai fini dell'applicabilità dell'imposta è la residenza del soggetto (persona fisica) che pernotta, e non dell'intestatario della fattura, sia esso persona fisica o giuridica. Con l'occasione si sottolinea che il concetto di residenza non è applicabile alle persone giuridiche.

**Nel caso in cui nel trimestre di riferimento la struttura ricettiva non ospiti nessun cliente, deve essere compilato e ritrasmesso il prospetto riepilogativo mensile?**

In tal caso, frequente in particolare per strutture quali i bed&breakfast, è sufficiente inviare via mail o via fax una dichiarazione attestante l'assenza di ospiti, copia della quale dovrà essere conservata presso la struttura ricettiva ai fini di controllo.

**Quando deve essere presentata la rendicontazione dell'imposta incassata?**

Lo scadenzario degli obblighi per i titolari delle strutture ricettive sono i seguenti:

- entro il 15 aprile – versamento delle somme riscosse nel 1° trimestre e rendicontazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo
- entro il 15 luglio – versamento delle somme riscosse nel 2° trimestre e rendicontazione dei mesi di aprile, maggio e giugno
- entro il 15 ottobre – versamento delle somme riscosse nel 3° trimestre e rendicontazione dei mesi di luglio, agosto e settembre
- entro il 15 gennaio – versamento delle somme riscosse nel 4° trimestre dell'anno precedente e rendicontazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre
- **entro il 30 gennaio – presentazione del "conto della gestione" dell'anno precedente.**

Sono previste agevolazioni per il versamento di somme inferiori a € 100,00 che potrà avvenire cumulativamente al raggiungimento di tale importo o, comunque, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

**Sono previsti rimborsi delle spese sostenute da parte dei titolari delle strutture ricettive per le spese sostenute per la gestione dell'imposta di soggiorno?**

Nell'ambito del tavolo di Coordinamento con operatori e Associazioni del Settore verranno definite le modalità con cui l'Unione riconosce ai titolari delle strutture ricettive, con spirito di collaborazione, un rimborso delle spese per la gestione dell'imposta stessa.

**Si ricorda che il riversamento dell'imposta all'Unione NET deve avvenire per l'intero importo incassato dai gestori delle strutture ricettive.**

**Un cliente pernotta dal 30 marzo al 2 di aprile. Come viene rendicontato il suo soggiorno ai fini dell'applicazione dell'imposta?**

L'imposta è dovuta per due giorni nel trimestre gennaio-marzo, e dovrà essere versata entro il 15 aprile indipendentemente dall'effettivo incasso della stessa da parte del cliente, che avverrà presumibilmente alla data del check out (2 aprile).

L'imposta relativa ai due giorni del mese di aprile dovrà essere versata entro il 15 luglio, unitamente all'imposta dovuta per trimestre aprile-giugno.

**L'articolo 5 del regolamento dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino, prevede l'esenzione delle scolaresche, nonché per gli autisti del pullman e gli accompagnatori. L'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti. Si richiede se questa norma riguardi anche gli insegnanti che accompagnano le scolaresche.**

L'art. 5 comma 1 lett. b) del Regolamento per l'Imposta di Soggiorno prevede l'esenzione per "gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti". In tale categoria rientrano anche gli insegnanti che accompagnano le scolaresche. Il medesimo articolo prevede che siano esentati tutti gli autisti e "un accompagnatore ogni venti turisti" (nel caso in esame un insegnante ogni venti allievi).

Il regolamento prevede inoltre l'esenzione per le scolaresche (lett. e) a prescindere dalla numerosità del gruppo.